

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 73 DEL 30.06.2021**

**Oggetto: Brugnato Sviluppo in fallimento: proposta di concordato ex art. 124 L.F. al Tribunale Fallimentare della Spezia per la risoluzione dello stato di crisi**

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale il quale riferisce quanto segue.

La Società, che l'acorpata Camera di Commercio della Spezia aveva costituito con il Comune di Brugnato, si era costituita con atto del 17/01/2002, con capitale sociale di euro 25.000,00 così suddiviso:

- Comune di Brugnato € 15.000,00 per una quota pari al 60% del capitale sociale;
- CCIAA La Spezia € 10.000,00 per una quota pari al 40% del capitale sociale.

La Società ha realizzato due interventi di urbanizzazione e riqualificazione in due differenti step il primo volto alla costruzione ed all'insediamento di un complesso industriale/artigianale sito sul territorio del comune di Brugnato in Località Fondaghe, il secondo volto alla realizzazione di un intervento di riqualificazione, sempre nel territorio del comune di Brugnato, dell'area denominata "ex scuole medie" attraverso la sistemazione della piazza in superficie e la realizzazione di un'autorimessa interrata di con 51 box.

La Società è in fallimento dal 14 luglio 2017.

Con provvedimento n. 53 del 26.7.2016, la Giunta camerale, nel prendere atto delle seguenti garanzie fidejussorie assunte dall'acorpata Camera della Spezia

Atti amministrativi assunti dai Soci Pubblici	Tipo Finanziamento richiesto dalla Società	Valore Finanziamento	Valore Fidejussione assunta della CCIAA SP	Residuo Finanziamento al 12/04/2016	Scadenza	Valore Fidejussione attuale al 12/04/2016 per la CCIAA Riviere di Liguria
<b>VALORE DEL BENE</b>						0
DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 82 DEL 26/5/2003	MUTUO PER REALIZZAZIONE APEA LOC	2.800.000	1.120.000	263.000	31/12/2019	105.200
						-
DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 32 DEL 23/3/2010	SCOPERTO DI C/C	200.000	200.000	202.000	SENZA SCADENZA	200.000
						-
DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 15/4/2011	MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTORIMES	890.000	356.000	663.000	27/10/2027	265.200
						-
<b>TOTALI</b>		3.890.000	1.676.000	1.128.000		570.400

aveva deliberato quanto segue:

- di voler procedere ad estinguere le garanzie prestate dalla ex Camera di Commercio di La Spezia, subordinando l'esecutività della deliberazione alla realizzazione delle seguenti condizioni:
  - assegnazione degli immobili ai soci pro quota, come illustrato nelle premesse per un valore complessivo non inferiore ad € 450.400,00;
  - adozione da parte del Comune di Brugnato degli atti amministrativi necessari, coerenti con il programma di liquidazione della società, di assegnazione dei beni ai soci e di estinzione delle garanzie gravanti sugli enti pubblici soci come illustrate nelle premesse;
  - che l'Istituto di credito metta a disposizione una provvista finanziaria a favore della Società pari a € 150.000 volta a garantire la pacifica estinzione delle passività residuali risultanti dal bilancio di liquidazione della Società, senza obbligo di restituzione per la società e i soci;
  - all'acquisizione di perizia giurata relativa al valore dei beni;
  - all'autorizzazione da parte del ministero dell'Economia e Finanze del piano triennale degli investimenti di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 16/03/2012;
  - all'acquisizione dell'attestazione della congruità del prezzo dall'Agenzia del Demanio, in forza di quando disposto dall'art. 12 comma 1 bis del D.L. 98/2011;
- di dare mandato al Segretario Generale di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.
- di sottoporre all'approvazione della giunta camerale il piano di estinzione delle garanzie che sarà definito con l'Istituto di Credito.

In seguito, in attesa dell'adozione degli atti di competenza del socio di maggioranza si era:

- 1) accertata la disponibilità dell'istituto di Credito a mettere a disposizione al provvista di cui sopra;
- 2) acquisita la perizia giurata relativa al valore dei beni;
- 3) acquisita l'autorizzazione da parte da parte del ministero dell'Economia e Finanze del piano triennale degli investimenti di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 16/03/2012.

Il ritardo della mancata adozione degli atti di competenza da parte del Comune e la sfiducia crescente degli ulteriori creditori sociali, diversi dall'istituto di credito, hanno indotto uno degli altri creditori alla presentazione di istanza di fallimento, accolta dal Tribunale della Spezia che ha dichiarato il fallimento della Brugnato Sviluppo srl dal 14/07/2017.

In conseguenza del fallimento, il rischio oggettivo e concreto che l'istituto di credito potesse procedere all'escussione della garanzia fideiussoria, come sopra evidenziata, se possibile si è accresciuto, anche se la stessa banca ha ritenuto di poter concedere ulteriore tempo in contezza dell'impegno profuso dai due Enti soci che si possa perfezionare comunque l'acquisizione degli immobili se pur nel nuovo scenario delineato dal fallimento.

In contezza di questo nuovo scenario per l'Ente resta sempre da decidere tra due scenari alternativi che di seguito si vanno a descrivere:

- scenario 1: subire l'escussione della garanzia fideiussoria prestata, non avendo neanche più la possibilità di agire in rivalsa sulla società e sul suo patrimonio nello stato di fatto e diritto di società in liquidazione ma in quello di fallimento dichiarato a seguito di istanza di fallimento. Tale scenario appare evidente non essere idoneo a tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;
- scenario 2: l'Ente camerale, a fronte del rischio di subire l'escussione delle garanzie fideiussorie prestate per la realizzazione dell'investimento immobiliare provvede ad onorare le fidejussioni prestate, mediante il pagamento del relativo prezzo e a fronte dell'assegnazione di alcuni beni come dal prospetto di cui sopra tramite la presentazione di un cordato fallimentare.

Questo consentirebbe di acquisire la proprietà esclusiva dei beni assegnati, liberi da pesi, acquisendo al patrimonio dell'Ente beni il cui valore, come dimostrato dalla perizia asseverata, è sensibilmente superiore al costo sostenuto. Non sarebbe necessario sottoporre l'operazione ad ulteriori condizioni, quali ad esempio, attestazione della congruità di prezzo, o delibere del socio Comune o atti di liberazione delle fideiussioni etc., salvo quella unica e fondamentale di approvazione ed omologazione del concordato fallimentare. In questo modo l'Ente sarebbe libero dalle garanzie prestate a fronte di patrimonio immobiliare. Contestualmente al perfezionamento delle operazioni di acquisizione tramite concordato fallimentare, si procederà alla chiusura del fase di liquidazione ed estinzione della partecipata nonché all'esperimento delle gare per l'alienazione dei beni stessi garantendone anche fatto la possibilità di porre in essere le azione di valorizzazione del bene da parte dell'Ente che si rendessero necessari.

L'Ente camerale, con determinazione del Segretario Generale n. 94 del 20/10/2017,

- preso atto che il Tribunale della Spezia ha dichiarato in data 14 luglio 2017 il fallimento di Brugnato Sviluppo s.r.l. in liquidazione, fissando l'esame dello stato passivo dei crediti per il prossimo 15 novembre;
- preso atto e considerate le implicazioni che la dichiarazione di fallimento avrebbe avuto sulle richiamate fidejussioni;
- preso atto che si rendeva opportuno affidare ad un legale l'incarico per lo svolgimento, per conto della Camera, dell'attività correlata alla sentenza di fallimento nella trattativa con l'istituto bancario coinvolto;
- valutata l'opportunità di ricorrere all'avv. Massimiliano Ratti, dello Studio Legale Scatena Ratti, con sede in La Spezia, via Gen. B. Biassa, n. 73, in ragione delle specifiche e riconosciute competenze in materia, nonché del precedente mandato conferitogli dalla Brugnato Sviluppo s.r.l. per l'assistenza legale nelle procedure concorsuali alle quali era stata assoggettata la partecipata (esecuzione e istanza di fallimento),

ha deciso di affidare all'avv. Massimiliano Ratti, l'incarico per lo svolgimento, per conto della Camera, dell'attività correlata alla sentenza di fallimento della partecipata Brugnato Sviluppo s.r.l., nella trattativa con l'istituto bancario coinvolto.

Lo Studio Legale con il supporto specifico del Liquidatore, al fine di scongiurare l'avvio immediato della procedura di escussione delle garanzie prestate, ha immediatamente preso contatti con l'istituto di credito con comunicazione del 20/10/2017 a firma dei soci, con la quale si confermava a quest'ultimo del persistente interesse a portare a compimento l'operazione attraverso la presentazione di un ricorso ex art 124 l. fall., che subordinatamente all'omologa, preveda l'assegnazione dei beni immobili rientranti nella procedura fallimentare ai soci, alla stregua di quello che era l'originario progetto, con accollo del debito oggetto di garanzia fidejussoria proporzionalmente al valore dei cespiti attribuiti a ciascun socio.

La banca ha accolto favorevolmente l'ipotesi prospettata rimettendosi ai tempi necessari, tenuto anche conto dei termini e tempi imposti dalla procedura fallimentare, alla predisposizione di un credibile e fattibile progetto di proposta di concordato fallimentare.

Nelle more delle trattative in corso la Camera Riviera di Liguria ha provveduto a rinnovare la richiesta di autorizzazione da parte del ministero dell'Economia e Finanze, inserendo l'acquisizione nel piano triennale degli investimenti di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 16/03/2012, integrando la richiesta con la nuova situazione del fallimento e, in data 6 agosto 2020 è stato firmato il nuovo decreto di autorizzazione ex art. 12 DL 98/2011.

Essendo decorso il termine di cui all'art. 124, co. 1, ult. paragrafo, L. Fall., il professionista incaricato dall'Ente sottopone ora all'approvazione della Giunta l'allegata proposta di concordato fallimentare.

Il concordato fallimentare, che segue gli obiettivi fissati dello scenario 2 di cui sopra, prevede, ad omologa avvenuta ed eventuale previa fuoriuscita dallo stato di liquidazione (da deliberarsi a cura ed onere dei soci della Proponente), la scissione di Brugnato Sviluppo e/o lo scorporo e/o la cessione delle attività, con assegnazione di cespiti ai singoli soci della stessa.

I dettagli dell'operazione sono analiticamente rappresentati nella proposta di concordato di cui si chiede l'approvazione ma appare doveroso darne comunque la breve sintesi che segue.

Il concordato, che segue una logica di "economia" processuale quanto temporale, a garanzia stessa dei soci proponenti, basa i suoi fondamenti sulla base delle valutazioni dei costi ed economiche svolte dalla procedura fallimentare e dal Tribunale della Spezia competente.

Parametrando a detti estimi, il concordato propone il pagamento i) integrale dei creditori prededuttivi; ii) la soddisfazione del creditore ipotecario Carispezia sino a capienza; iii) il pagamento dei prelatizi generali e speciali degradati nonché dei chirografari con una somma in percentuale pari al 5%.

I beni immobili di proprietà della società fallita che compongono l'attivo fallimentare sono i seguenti:

**LOTTO "1":** *Locali ad uso garage:* P.zza Giovanni Paolo II e censiti al N.C.E.U. al Fg. 5 mappale n° 624 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43 (ad eccezione di n. 7 locali ad uso garage individuati sub 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41).

Parametrando alla stima di cui alla perizia del tribunale, il valore di realizzo di detti cespiti, dedotto del valore di n. 7 locali adibiti a garage (inseriti nel lotto n. 2) pari ad € 79.400,02, è pari a complessivi € 317.599,98, ragion per cui con il ribasso previsto per il primo ipotetico incanto, per un valore finale di € 238.199,98.

**LOTTO "2"** *Fabbricato ad uso artigianale* sito in Loc. Le Fondeghe - Via delle Colonie e censito al N.C.E.U. al Fg. 4 mappale n° 977, sub.10,11; *Fabbricati ad uso centrale termica e cabina Enel*, Loc. Le Fondeghe - Via delle Colonie e censito al N.C.E.U. al Fg. 6 mappale n° 1171 sub. 4, 5 e *Area urbana di pertinenza fabbricati industriali* Loc. Le Fondeghe - Via delle Colonie e censito al N.C.E.U. al Fg. 6 mappale n° 1171 sub.7,8, attualmente occupato (senza titolo) dalla società Edilproject.

Completano il lotto n. 7 locali ad uso garage: P.zza Giovanni Paolo II e censiti al N.C.E.U. al Fg. 5 mappale n° 624 sub ad eccezione di n. 7 locali ad uso garage individuati sub 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, per un valore di Euro 79.400,02.

Tenuto conto dei tempi di realizzo e dell'attuale stato dell'immobile, peraltro occupato senza titolo (e quindi dei costi per ottenerne la coattiva liberazione), quale parametro di riferimento della presente proposta, il valore viene stimato, tenuto conto del ribasso conseguente alla prima asta, in € 373.800,03.

Ovviamente i valori attribuiti all'attivo dalla procedura fallimentare non sono equiparabili al valore di mercato (di cui alla perizia di cui sopra ed al quale va ricondotto il perseguimento dello scenario 2) e vanno intesi ed inquadrati nella mera logica della determinazione della soddisfazione dei debiti del passivo fallimentare come individuato nel concordato di cui alla presente delibera.

La situazione del passivo fallimentare è invece rappresentata nella tabella che segue.

#### A. CREDITI PRIVILEGIATI GENERALI

Descrizione privilegio	Stato passivo
Ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. *	€ 80.380,50
Ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.	€ 10.285,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 90.665,50</b>

#### B. CREDITI IPOTECARI

Ipotecari	Stato passivo
Ip. I° grado Credit Agricole (già Cassa di Risparmio della Spezia)	€ 970.297,96
Ip. II° grado Elettrovara	€ 50.000,00
Ip. III° grado Andrea Viviani	€ 21.752,49
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.042.050,45</b>

#### C. CHIROGRAFARI

Chirografari	€ 453.561,86
--------------	--------------

Anche per il passivo fallimentare la lettura attesa deve essere la stessa, se pur in ottica diversa, come per l'attivo e non può non tenere conto che ai fini della soddisfazione del creditore principale (istituto di credito) sono attive le garanzie fideiussorie, che impongono un obbligo di soddisfacimento non al valore del concordato ma della garanzia prestata.

Come anticipato il piano sotteso alla proposta concordataria si fonda sul perfezionamento dell'operazione di scissione e/o scorporo, da attuarsi successivamente all'omologa, con assegnazione al Comune di Brugnato (o a società da questo indicata e beneficiaria) del lotto 1 ed assegnazione alla Camera di Commercio (o società da questa indicata e beneficiaria) del lotto 2. Le eventuali ulteriori attività residue (altri beni, azioni e diritti anche di futura acquisizione) transiteranno proporzionalmente a favore degli odierni ricorrenti.

In ragione di quanto sopra si riporta il seguente prospetto sintetico del fabbisogno del concordato fallimentare:

**Prospetto sintetico del fabbisogno del concordato**

**fallimentare**

Spese stimate in prededuzione (100%)	€	180.000,00
Credito ipotecario primo grado (60%)	€	405.000,00
Fondo rischi e interessi	€	25.000,00
Privilegi generali, speciali e chirografari (5%)	€	<u>49.515,72</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b><u>659.515,72</u></b>

In riferimento alle risorse necessarie per garantire l'adempimento del concordato e le garanzie fideiussorie con l'istituto di credito, esse saranno apportate direttamente dai soci come definito negli accordi con l'istituto di credito per l'estinzione delle garanzie, come proposto nel concordato fallimentare e, per quanto deliberato, nei rispettivi atti di competenza.

Ai fini di garantire le risorse necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dal concordato i soci dovranno rendere immediatamente disponibile la somma di euro € 634.000,00.

Ai fini di garantire l'adempimento delle garanzie fidejussorie i soci dovranno rendere disponibile direttamente all'istituto di credito un importo pari ad € 450.000 per un importo complessivo di euro 1.084.000,00.

Il criterio proposto per l'imputazione degli impegni di spesa massima per i soci, tenendo anche conto delle valutazioni di merito di cui sopra relativamente al piano di liquidazione, allo schema di ipotesi di escussione delle fideiussioni prestate e del valore di perizia (di mercato e della procedura) dei beni da assegnare, è stato quello di una ripartizione proporzionale sulla quota.

Per la CCIAA Riviera di Liguria l'impegno economico complessivo per le finalità di cui sopra è quindi di € 534.000,00.

I termini per il pagamento dei creditori, come individuati nella presente proposta, inizieranno a decorrere dall'acquisizione di efficacia e, quindi, alla data di definitività del decreto di omologazione, secondo quanto disposto dall'art. 130 L. Fall. .

I soci si impegnano ad adempiere alle obbligazioni assunte con l'approvazione della presente proposta di concordato mediante le necessarie somme da versarsi al Curatore, quale "Staggittario", entro 90 giorni dal dies a quo, al netto degli accolti e/o di pagamenti già resi e delle liquidità, maturate e maturande sino alla definitività dell'omologa, che resteranno senza soluzione di continuità nella disponibilità gestoria dello stesso Curatore e, pertanto, in alcun modo potranno considerarsi come beni trasferiti o da trasferirsi.

A fronte di ciò, i soci (e/o persone e/o enti che questi indicheranno, in sede di istanza ex art. 129 L. Fall., ai sensi del disposto dell'art. 1401 c.c.) avranno diritto di vedersi trasferire e/o assegnare

in via definitiva, attraverso il perfezionamento dell'operazione straordinaria di scissione, ex art. 2506 c.c. e/o scorporo e/o cessione, gli immobili sopra descritti.

In particolare il lotto A, con eccezione di n. 7 box, verrà trasferito al Comune di Brugnato e, all'esito della purgazione ex art. 108 l.fall., verrà iscritta a favore di Credit Agricole un'ipoteca volontaria a garanzia del rimborso della somma di € 450.000,00 nell'arco temporale di dieci anni.

Il lotto B, comprensivo di n. 7 box, verrà trasferito alla Camera di Commercio subordinatamente al versamento della somma di cui sopra; Credit Agricole rilascerà piena conferma dell'estinzione di tutte le garanzie fideiussorie dalla stessa rilasciate a favore della propria partecipata Brugnato Sviluppo Srl.

In ultimo, il Segretario Generale termina l'illustrazione informando la Giunta camerale che il Comune di Brugnato, con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14 maggio u.s., ha deliberato di prendere atto della proposta di concordato fallimentare formulata ai sensi dell'art.124 della legge fallimentare, dando mandato pertanto al Sindaco di proporre il procedimento di concordato fallimentare della Società Brugnato Sviluppo s.r.l. innanzi al Tribunale Fallimentare della Spezia

Esaurita l'illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.

#### LA GIUNTA CAMERALE

- uditi i relatori;
- vista la delibera della giunta camerale n. 53 del 26.7.2016 "Brugnato Sviluppo Srl in Liquidazione - Provvedimenti e Indirizzi Operativi" e richiamate integralmente le motivazioni ivi espresse nonché tutti i riferimenti normativi, gli atti e le norme presupposto della stessa;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 94 del 20/10/20217 con la quale si è affidata all'avv. Massimiliano Ratti, dello Studio Legale Scatena Ratti, con sede in La Spezia, via Gen. B. Biassa, n. 73, l'incarico per lo svolgimento, per conto della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dell'attività correlata alla sentenza di fallimento della partecipata Brugnato Sviluppo s.r.l., nella trattativa con l'istituto bancario coinvolto;
- visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze 6 agosto 2020 con il quale è stato autorizzato il Piano triennale degli investimenti 2020-2022 di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 16/03/2012;
- dato atto che nel bilancio camerale sono iscritti gli accantonamenti prudenzialmente effettuati dall'accorpata Camera della Spezia in relazione ai rischi assunti dall'Ente per la partecipata Brugnato Sviluppo S.r.l., per un ammontare complessivo di Euro 132.600;
- preso atto che per la società Brugnato Sviluppo srl in liquidazione con sentenza n. 30/2017 depositata il 15 luglio 2017, il Tribunale della Spezia ha dichiarato il fallimento, rubricato al n. R.G. 25/2017;
- dato atto di quanto comunicato all'Istituto di Credito Credit Agricole con lettera del 20/10/2017, al fine di scongiurare l'immediata escussione delle garanzie fideiussorie a suo tempo prestate;



- ritenuto che, al fine di dare concreta attuazione al principio di economicità e tutelare l'integrità del patrimonio dell'Ente, lo Scenario 2 descritto in premessa, a maggior ragione, alla luce della circostanza del fallimento, individui il miglior percorso per giungere all'estinzione delle garanzie prestate, stante il concreto rischio che queste siano attivate dall'Istituto di Credito;
- dato atto che la determinazione dell'impegno di spesa previsto, che rimane nei limiti degli impegni di spesa a suo tempo individuati, mantiene tutti i requisiti di economicità, prudenza, convenienza a suo tempo valutati, si riferisce non più all'esecuzione del piano di liquidazione bensì alla definizione del concordato fallimentare;
- esaminati i termini e la proposta di concordato fallimentare trasmessa dall'avv. Massimiliano Ratti;
- preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14 maggio u.s., con la quale il Comune di Brugnato ha deliberato di prendere atto della proposta di concordato fallimentare formulata ai sensi dell'art.124 della legge fallimentare, dando mandato pertanto al Sindaco di proporre il procedimento di concordato fallimentare della Società Brugnato Sviluppo s.r.l. innanzi al Tribunale Fallimentare della Spezia;
- acquisito il parere favorevole dei competenti uffici in merito alla regolarità tecnico-amministrativo e contabile;
- acquisito il parere di legittimità da parte del Segretario Generale;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 8 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità,

delibera

1. di approvare la proposta di concordato fallimentare ex art. 124 l.f., descritta e richiamata in premessa, che si allega alla presente delibera;
2. di autorizzare il Presidente a firmare la procura alla lite, che si allega alla presente delibera, con la quale si provvede a delegare gli Avv.ti Massimiliano Ratti (C.F. RTTMSM70R31E542B – pec: massimiliano.ratti@legalmail.it), Noemi Graceffo (GRCNMO90H56A0890 – pec: noemi.graceffo@pec.it) e Andrea Frau (C.F. FRANDR64C05E463B – pec: andrea.frau@avv.sp.legalmail.it), anche in via disgiunta tra loro, a rappresentarla e difenderla nella procedura di concordato fallimentare innanzi al Tribunale della Spezia (Fallimento R.G. 25/2017), conferendo loro ogni potere e ogni più ampia facoltà di legge, ex art. 84 c.p.c., ivi compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare rinunzie, conciliare e transigere, di farsi sostituire da altri avvocati, di intervenire e di chiamare in causa terzi, di proporre reclamo, ritenendosi sin d'ora per valido e rato ogni loro operato;
3. di autorizzare il pagamento di euro 534.000,00 nei termini, nei modi e per gli effetti di cui alla proposta di concordato fallimentare, da corrisondersi entro 90 giorni dall'approvazione del concordato e dall'acquisizione della sua efficacia e, quindi, alla data di definitività del decreto di omologazione, secondo quanto disposto dall'art. 130 L. Fall.;
4. di dare mandato al Segretario Generale di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

5. di dare mandato al Segretario Generale o suo Delegato di acquisire il piano di estinzione delle garanzie o qualunque documento che ne dia evidenza prodotto dall'Istituto di Credito.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

**IL SEGRETARIO**  
(Marco Casarino)  
firma digitale

**IL PRESIDENTE**  
(Enrico Lupi)  
firma digitale